

COMUNE DI PIOMBINO
Provincia di LIVORNO

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

BANDO DI CONCORSO GENERALE
per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica(E.R.P.)
anno 2017

(Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 10/11/2017)
Determina Dirigenziale n.del

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

RENDE NOTO

Che dal **giorno 15/11/2017** è pubblicato il presente Bando di Concorso indetto ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale Toscana n. 96 del 20/12/1996, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31/03/2015 (da ora in poi Legge Regionale) e del Regolamento, approvato dal Lode Livornese nella seduta del 27/05/2017, (da ora in poi Regolamento).

Art. 1- Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere presentate dal giorno **15/11/2017 fino alle ore 13.00 del giorno 15/01/2018**
2. Possono presentare la domanda coloro i quali alla data di pubblicazione del bando sono residenti o svolgono l'attività lavorativa nel Comune di Piombino (LI) (Allegato A paragrafo 1 della Legge Regionale).

Art. 2- Partecipanti al Bando

1. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 della Legge Regionale la domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.
2. Possono partecipare al Bando di Concorso sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio E.R.P., sia soggetti già assegnatari di un alloggio E.R.P. (art.,comma 2 e Allegato A della Legge Regionale)
3. In quest'ultimo caso si fa riferimento a soggetti appartenenti:
 - a) a nuclei familiari anagraficamente conviventi – nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario - per i quali è anche ammessa l'autonoma partecipazione ad un nuovo Bando, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 bis della Legge Regionale
 - b) ai soggetti già titolari di assegnazione definitiva, in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare, (comma 4 dell'art. 18 della Legge regionale)
 - c) ad assegnatari provvisori in "utilizzo autorizzato"
4. In particolare nel caso di cui al precedente punto 3 lett.b) la partecipazione al Bando di Concorso degli assegnatari definitivi (in forza di assegnazione ordinaria ex art. 13 della Legge Regionale) è volta ad ottenere la titolarità del diritto di assegnazione anche per i componenti inseriti nel nucleo familiare successivamente all'assegnazione a seguito di variazione anagrafica del nucleo familiare che dovrà essere specificata nella domanda di partecipazione.
5. **Avendo il presente Bando di Concorso carattere generale e non integrativo, al momento dell'approvazione della relativa graduatoria definitiva, decadrà l'efficacia delle previgenti Graduatorie e, pertanto, saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti.**

Art. 3- Requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso .

1. I requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso (Allegato A della Legge Regionale) sono i seguenti:

a) possesto della Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.

Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari anche:

- gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni;
Tale requisito può essere riferito solo al soggetto richiedente

Nota 1) *Per quanto attiene il requisito previsto dalle lettere a) e b), si specifica che:*

1) **ATTIVITA' LAVORATIVA STAGIONALE:** *le attività lavorative di tipo stagionale, svolte per un periodo non inferiore a 90 giorni all'anno si intendono stabili, ai sensi del comma 2 punto b) dell'Allegato A della Legge Regionale, se ripetute nell'ambito territoriale regionale per almeno 5 anni consecutivi.*

2) **FATTISPECIE ASSIMILABILI ALLO SVOLGIMENTO DI REGOLARE ATTIVITA' LAVORATIVA:** *gli introiti di qualsiasi natura percepiti dal concorrente, purché a carattere continuativo (pensioni, redditi o contributi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti da precarie condizioni sociali: Pensione Sociale, Assegno Sociale, ecc...), si intendono equivalenti a quelli derivanti da regolare attività lavorativa subordinata o autonoma.*

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, deve risultare **non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE .**

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero.

Possono comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali. Nelle suddette ipotesi il Comune procederà all'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base della documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell'allegato A, comma 4 della Legge Regionale;

Nota 2) *Per quanto attiene il requisito previsto dalla lettera d), si specifica che:*

1) **DOCUMENTATA INDISPONIBILITA' DELLA PROPRIETA':** *per la sussistenza di tale requisito dovrà essere dimostrata l'indisponibilità del bene di proprietà tramite documentazione attestante la sussistenza di diritti reali di godimento del bene in questione da parte di altri soggetti o la inagibilità del bene dichiarata da organi competenti o altre eventuali fattispecie da sottoporre all'apprezzamento insindacabile della Commissione Comunale. La suddetta "indisponibilità" non è rilevabile nel caso in cui l'alloggio risulti comunque occupato dal soggetto richiedente.;*

2) **CITTADINO STRANIERO:** *non è consentita al cittadino straniero e comunitario, l'autocertificazione relativa alla titolarità o meno di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati all'estero. E' obbligatorio produrre copia del certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare. E' necessario dimostrare di aver fatto richiesta dei suddetti certificati e/o attestazioni ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA del Bando di Concorso e produrre la relativa documentazione ENTRO I TERMINI STABILITI PER L'OPPOSIZIONE ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA .La relativa certificazione e attestazione dovrà invece essere presentata in sede di aggiudicazione. Sono esentati dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini di altro Stato che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".*

e) assenza di titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a Euro 25.000 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al succitato limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 35 comma 2, lettere b), c), d), e) della Legge Regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

h) assenza di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

2. Tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei requisiti sopra elencati, ad eccezione del requisito previsto al precedente comma 1, lettera b), che si riferisce soltanto al soggetto richiedente. Per gli stranieri si rinvia a quanto specificato nella Nota 2) sopra descritta.

3. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e) , paragrafo 2 Allegato A Legge Regionale, devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo (art. 5 comma 2 della Legge Regionale).

Per il requisito relativo alla Situazione Economica di cui al precedente comma 1, lettera c), si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.

4. Il Comune, all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, procede all'accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda, alla verifica della permanenza dei medesimi requisiti nonché alla eventuale modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità di presenza del richiedente e del suo nucleo familiare di cui alle lettere a), b) e c) dell'Allegato B della Legge Regionale.

Qualora il Comune proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero accerti la mancanza di alguno dei requisiti dei richiedenti, procederà alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria degli interessati, dandone loro comunicazione, nonché alle conseguenti modifiche della graduatoria (art. 13 commi 1-5 della Legge Regionale).

Art. 4- Definizione di nucleo familiare

1. Ai sensi dell'art. 5-bis della Legge Regionale, ai fini del presente bando, il nucleo familiare si intende composto da:

- a) una sola persona;
- b) i coniugi non legalmente separati o le coppie *more uxorio* anagraficamente conviventi;
- c) i figli anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi

Il presente comma 1 si applica anche ai soggetti legati da unioni civili, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie *more uxorio* e legate da unione civile anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

3. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente *more uxorio* o legata da unione civile;

- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultra sessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Art. 5- Condizioni per l'attribuzione dei punteggi.

1. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche-familiari, alle condizioni abitative e alle condizioni di storicità di presenza del richiedente e del suo nucleo familiare di cui alle lettere a), b) e c) dell'Allegato B della Legge Regionale.

2. In particolare le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari (redditi anno 2016):

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**

Nota 3) Il reddito di riferimento è quello approvato per l'anno di pubblicazione del Bando di Concorso. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.
Si precisa che l'importo della pensione minima INPS per l'anno 2017 è di euro 6.524,57.

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 2**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio o legata da unione civile da non più di due anni e che viva **in coabitazione** con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o legata da unione civile o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1**

-con uno o più figli minori a carico: **punti 2**

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: **punti 2**
- in misura pari al 100%: **punti 3**

a-4bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**

a-4-ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, **non possono, comunque, essere attribuiti più di punti 6;**

Nota 4) Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio previsto dalle lettere a-4, a-4 bis e a-4 ter, si specifica che:

1) Per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITA' vengono considerate valide solo le certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL ;

2) In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO, si considera valida la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

a.5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**

Tale punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a.6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico:.....**punti 2**

a.7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando:**punti 1**
2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico:.....**punti 2**
3. 2 o più figli minori fiscalmente a carico o 2 o più minori in affidamento preadottivo a carico:.....**punti 3**
4. un soggetto fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4 o a-4 bis:**punti 4**
5. un soggetto fiscalmente a carico di cui al precedente punto a-4 ter:**punti 5**
6. due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis o a-4 ter:.....**punti 6**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, **non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.**

I punteggi di cui al precedente punto a-7 capoversi 4)-5)-6) non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

Nota 5) Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio previsto dalle lettere a-6 e a-7, si specifica che:

1) **Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO:** per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale;

2) **Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO di cui ai punti a-4, a-4bis, a-4ter (soggetti con invalidità o handicap),** per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.

b) Condizioni abitative:

b-1 situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente dovute a:

b-1.1 abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in **ambienti impropriamente adibiti ad abitazione**, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2**

L'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b). Tale situazione deve sussistere **da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.**

Nota 6) Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera b-1.1., si specifica che:

AMBIENTI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE:

1) Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

2) Viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di ambienti impropriamente adibiti ad abitazione la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori, e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dall'Amministrazione Comunale;

3) Non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa Circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo.

b-1.2 abitazione in alloggio avente **barriere architettoniche**, tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**

Nota 7) Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera b-1.2, si specifica che:

E' necessario produrre relativamente all'alloggio di residenza del richiedente:

1) Certificato rilasciato dalla competente Azienda USL , attestante la presenza di **barriere architettoniche** all'interno dell'abitazione tali da determinare grave disagio abitativo qualora del nucleo familiare faccia parte un soggetto in possesso del riconoscimento sanitario di cui al successivo punto 2);

2) Certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL ;

3) La condizione di CECITA' ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.

b-1.3 abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: **punti 3**

Il punteggio di cui al punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere **da almeno un anno** alla data di pubblicazione del bando.

Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, e nei casi di locazioni sostenute continuativamente dall'intervento comunale (misura straordinaria dell'accompagnamento all'affitto), la cui concessione sia in corso di validità al momento di pubblicazione del bando e dell'assegnazione dell'alloggio.

b-1.4 abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3**

Nota 8) Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera b-1.4, si specifica che:

1) si fa riferimento all'importo del canone previsto contrattualmente alla data di pubblicazione del Bando, integrato dagli adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza.

b-1.5 abitazione che debba essere rilasciata a seguito di **provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione**. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa **anteriore alla presentazione della domanda** di assegnazione **non inferiore ad anni 2:** **punti 2.**

Nota 9) Per l'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera b-1.5, si specifica che:

1) Si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore non inferiore ad anni due rispetto alla data di presentazione della domanda di assegnazione;

2) È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c 1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune territoriale di riferimento del bando, da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**

c 2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato.: per ogni anno di permanenza nella graduatoria o di presenza nell'alloggio, **punti 0,50**

Il punteggio massimo attribuibile per la condizione di cui al punto c-2, non può comunque superare i 5 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente e non vengono rilevate d'ufficio. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, verificherà successivamente d'ufficio le suddette dichiarazioni.

Nota 10) Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera c, si specifica che:

1) **NON SI APPLICA** a soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando e ai soggetti già titolari di assegnazione in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare.

Art. 6 Autocertificazione dei requisiti e delle condizioni

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei requisiti, sintetizzati nel comma 6 del presente articolo, richiesti dall'Allegato A della Legge Regionale e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato B della medesima Legge Regionale nel rispetto della normativa vigente, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente e ai sensi degli Artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.. Tali autocertificazioni / dichiarazioni possono essere rese solo attraverso il modulo di domanda predisposto dal Comune come indicato nelle pagine seguenti;

2. Si precisa che, in caso di stati, qualità personali e fatti di cittadini stranieri, **non** certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, dovrà essere prodotta copia del certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato di provenienza corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare.

3. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

4. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. sarà applicato l'art. 33 della Legge Regionale che prevede L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA, ovvero L'ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE.

5. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della Legge Regionale e dal Regolamento.

6. Pertanto potranno essere dichiarate in modo sostitutivo, tramite autocertificazione, rese **attraverso il modulo di domanda predisposto dal Comune**, le seguenti situazioni:

a) Dichiarazioni INDISPENSABILI per la partecipazione al Bando di Concorso:

- Dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare con l'indicazione dei dati anagrafici, dello stato civile e della situazione lavorativa del richiedente e di ciascun componente del nucleo;
- Dichiarazione di essere già assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica e di partecipare al Bando a seguito di variazione anagrafica, successiva all'assegnazione, del nucleo familiare assegnatario come prevista dall'art. 18 della Legge Regionale;
- Dichiarazione del possesso della Cittadinanza Italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- Dichiarazione di possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- Dichiarazione di possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- Dichiarazione di residenza anagrafica o di svolgimento di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno 5 (cinque) anni;
- Dichiarazione di possesso di situazione economica, ed indicazione puntuale dell'importo della stessa, tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, **deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE.**

Nota 11) Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, occorre che ciascun componente del nuovo nucleo familiare produca il proprio ISEE in corso di validità, in attesa che la Regione Toscana definisca le modalità di valutazione della situazione economica di questi nuovi nuclei familiari come specificato con propria circolare (Prot. 280140 del 07/07/2016). ed ai fini del calcolo del requisito di terra conto della somma degli ISEE dei membri del nuovo nucleo richiedente

- Dichiarazione di assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, come specificato all'art. 3 comma 1 lett. d) del presente bando;
- Dichiarazione di assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00 o, in caso positivo dichiarazione che l'eventuale titolarità di beni superiori al suddetto valore di euro 25.000,00 risulti necessaria per lo svolgimento della propria attività lavorativa o di un componente del nucleo familiare;
- Dichiarazione di assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Territoriali o dai altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- Dichiarazione di assenza di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per i casi previsti all'art. 35, comma 2, lettere b) c) d) ed e) della Legge Regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- Dichiarazione di assenza di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

b) Dichiarazioni NECESSARIE per l'attribuzione del punteggio:

- Dichiarazione attestante che:
 - il reddito fiscalmente imponibile per l'anno 2016 del nucleo familiare è costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS oppure
 - il reddito fiscalmente imponibile per l'anno 2016 del nucleo familiare non è superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona.

A tal fine si precisa che l'importo della **pensione minima INPS per l'anno 2017 è di euro 6.524,57.**

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.

- Dichiarazione che il nucleo familiare è composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter dell'art.5 del presente Bando di Concorso;
- Dichiarazione che il nucleo familiare è composto da coppia coniugata o legata da unione civile o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che vive in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione (da dichiarare qualora nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando);
- Dichiarazione che il nucleo familiare è composto da coppia coniugata o legata da unione civile o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che vive in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione con uno o più figli a carico (da dichiarare qualora nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando);
- Dichiarazione di sussistenza di una condizione di pendolarità per distanza superiore a Km 70 tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza;
- Dichiarazione che il nucleo familiare è composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico;
- Dichiarazione che il nucleo familiare sia eventualmente composto da UNA SOLA PERSONA con
 - Uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando di concorso;
 - Un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico;
 - Due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo;
 - Un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter dell'allegato B della Legge Regionale e di cui all'art. 5 del presente Bando di Concorso (in quest'ultimo caso produrre anche certificazione di invalidità/handicap rilasciata dall'Azienda USL);
 - Due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter dell'allegato B della Legge Regionale e di cui all'art. 5 del presente Bando di Concorso (in quest'ultimo caso produrre anche certificazione di invalidità/handicap rilasciata dall'Azienda USL);
- Dichiarazione di abitazione effettiva e continuativa documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, **da almeno due anni alla data di pubblicazione del Bando** (tale condizione temporale **non** è richiesta in caso di abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente);
- Dichiarazione di abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune e da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto sia parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso **da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando o in seguito ad abbandono di alloggio per calamità o imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente;**

- Dichiarazione di abitazione in alloggio privato in locazione sostenuta continuativamente dall'intervento comunale (**misura straordinaria dell'accompagnamento all'affitto**), la cui concessione sia in corso di validità al momento di pubblicazione del bando e dell'assegnazione dell'alloggio ;
- Dichiarazione di abitazione in alloggio con un **contratto di locazione registrato** il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto;
- Dichiarazione di abitazione in alloggio che debba essere soggetto a provvedimento esecutivo di sfratto da parte del Giudice o convalida dello sfratto **per finita locazione** o di **licenza di finita locazione**, relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione **non inferiore ad anni 2**.
- Dichiarazione attestante lo svolgimento di **attività lavorativa** continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Piombino (LI) da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando;
- Dichiarazione di **presenza continuativa** del richiedente **nella graduatoria comunale** per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato;
- Dichiarazione di possesso di omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della definizione della composizione del nucleo familiare;
- Dichiarazione di possesso di certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto a-7 dell' art. 5 del presente Bando;

Art. 7 Documentazione da allegare alla domanda.

1. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti **pena non ammissione o la non attribuzione del relativo punteggio** :

a) Certificato rilasciato dall'Azienda USL (o richiesta inoltrata alla stessa USL) comprovante la presenza di Barriere Architettoniche all'interno dell'alloggio di residenza in presenza di componente del nucleo familiare affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;

b) Certificazione rilasciata dalla competente Commissione Medica dell'Azienda USL attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti nelle condizioni sanitarie di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter dell'art. 5 del presente bando di concorso;

c) Certificazione rilasciata dall'autorità competente o richiesta inoltrata attestante la condizione di Alloggio Improprio;

d) Copia del contratto di locazione registrato e delle ricevute attestanti il pagamento del canone mensile o dichiarazione del proprietario dell'avvenuto regolare pagamento del canone, nel caso che il canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento. L'importo di riferimento è quello relativo al canone previsto contrattualmente alla data di pubblicazione del Bando, integrato dagli adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza;

e) Certificazione in ordine all'assenza di titolarità di proprietà all'estero, per il dettaglio della quale si rinvia a quanto già espresso all'art. 3 comma 1 lett. D, e nota 2) del presente bando.

f) Documentazione attestante l'indisponibilità della proprietà su immobili ad uso abitativo, in caso di titolarità pro quota di diritti reali o di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale. La suddetta indisponibilità non è rilevabile nel caso in cui l'alloggio risulti occupato dal soggetto richiedente;

g) Copia della documentazione relativa alla separazione legale dei coniugi con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio;

- h) Copia del certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare per gli stati, qualità personali e fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
- i) Attestazione di attività lavorativa del richiedente da almeno 5 anni nell'ambito regionale (solo nel caso in cui il richiedente non abbia il requisito della residenza nella Regione Toscana per lo stesso periodo di tempo);
- l) Attestazione di svolgimento di attività lavorativa da almeno 10 anni nel Comune di Piombino da parte di almeno un componente del nucleo familiare;

Art.8 – Presentazione delle domande

1. Le domande dovranno essere redatte sull'apposito modulo predisposto dal comune, unito al presente avviso e reperibile presso l'Ufficio Casa e l'URP del Comune di Piombino o scaricabile dal sito Internet del Comune di Piombino www.comune.piombino.li.it,
2. Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, come specificato negli articoli che precedono, e presentate a pena di esclusione, entro il termine di scadenza del bando, indicato all'art 9 che segue.

Art. 9 – Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Il termine di presentazione delle domande è stabilito in 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.
2. Le domande di partecipazione, potranno essere consegnate a partire
dal giorno 15 novembre 2017 alle ore 13,00 del giorno 15 gennaio 2018
- a) direttamente **presso l'Ufficio Casa del Comune di Piombino**, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00, ed il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,00);
- b) mediante invio postale **a mezzo raccomandata A.R.** indirizzata a:

COMUNE DI PIOMBINO
Servizio Politiche Sociali – Ufficio CASA
“Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice
di alloggi di E.R.P.-anno 2017”
via Ferruccio 4 - 57025 – Piombino

Ai fini dell'accettazione delle domande spedite a mezzo raccomandata A.R., è specificato che saranno ammesse esclusivamente quelle giunte all'Ufficio Protocollo generale del Comune entro il termine di scadenza della presentazione.

E' specificato altresì che : **NON farà fede il timbro postale.** Il ritardato recapito dell'istanza, per il Comune accentate, è riconducibile esclusivamente alla responsabilità del cittadino interessato alla presentazione.

- c) mediante **posta certificata** al seguente indirizzo: **comune.piombino@postacert.toscana.it**

3. E' specificata l'obbligatorietà, pena l'esclusione dal bando, di allegare alla domanda la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente, qualora :

- sia presentata da persona diversa dal richiedente;
- sia spedita con lettera raccomandata A.R. o posta certificata.

Art. 10- Formazione della graduatoria

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, attraverso l'effettuazione di tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai

richiedenti relativamente alla condizione dei nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

2. Il Comune attribuisce i punteggi a ciascuna domanda formando la graduatoria di assegnazione sulla base dei punteggi attribuiti secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Bando.

3. Il Comune, entro il termine massimo di centoventi giorni, successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

4. I termini suddetti potranno, con apposito atto, essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

5. In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria dovrà seguire il criterio stabilito secondo quanto prescritto al comma 6 dell'art. 12 della Legge Regionale intendendosi per ordine della graduatoria decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del Bando di Concorso quello stabilito in base alla situazione economica meno favorevole degli stessi, quindi, premiando le situazioni economiche più basse.

6. In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica e, nel caso la parità persista ulteriormente, l'ordine della Graduatoria sarà stabilito dalla Commissione prevista dall'art. 3 del Regolamento mediante apposito sorteggio.

7. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo on line del Comune **per trenta giorni consecutivi**. **Tale pubblicazione ha valore di notifica e non sono previste ulteriori forme di comunicazioni agli istanti** .

8. Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune, allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni sociali- economiche-familiari, abitative e di storicità possedute alla data di pubblicazione del bando.

9. Entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art.3 del Regolamento la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

10. Entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art.3 del Regolamento dovrà decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relative alle condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

11. Le decisioni della Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche e che provvede a formulare la Graduatoria definitiva approvata in forza di specifico atto del Dirigente competente.

12. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari/vani utili di cui all'art. 23 del Regolamento.

13. Successivamente all'atto di assegnazione, sarà competenza del soggetto Gestore dell'immobile (Casa Livorno e Provincia S.p.A., viale Ippolito Nievo n. 59/61 – Livorno - CASALP) convocare l'assegnatario per gli adempimenti relativi alla stipulazione del contratto di locazione e alla consegna dell'alloggio.

14. Il soggetto Gestore non potrà procedere alla stipulazione del contratto di locazione nei confronti dei soggetti già assegnatari o con utilizzo autorizzato in alloggio di E.R.P. che risultino inadempienti alle norme contrattuali dovute, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie.

Art. 11- Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della Legge Regionale.

Art. 12- Validità della graduatoria

1. La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale, è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on line del Comune di Piombino (LI) e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

2. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Piombino (LI), assoggettati alla disciplina dell'E.R.P.

3. Sino al giorno della pubblicazione della Graduatoria derivante dal presente Bando di Concorso, gli alloggi sono assegnati sulla base della Graduatoria attualmente vigente;

Art. 13- Controlli

1. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e di ogni altro strumento idoneo.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della Legge Regionale.

Art. 14- Informativa in materia di dati personali

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto disposto dalla normativa.

2. La raccolta dei dati personali relativi al presente avviso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.

3. La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata allo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Piombino (LI), assoggettati alla disciplina dell'E.R.P.

4. Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente. La diffusione dei nominativi dei partecipanti avverrà mediante pubblicazione della Graduatoria dei richiedenti all'albo on line del Comune di Piombino(LI).

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piombino (LI), nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

6. L'interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all'art. 7 del d.lgs. n.196/2003.

Art. 15- Norma finale

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Servizi alle Persone.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regionale e al Regolamento del LODE Livornese.